

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA
COMUNE DI LESSONA



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

Adottato con Deliberazione G.C. n. 54 in data 25/09/2018

Approvato con Deliberazione C.C n. 22 in data 20/11/2018

INDICE

TITOLO 1 - DEFINIZIONI, DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	1
Art. 1 - Finalità e oggetto del regolamento	1
Art. 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti	1
Art. 3 - Definizione delle attività connesse alla gestione dei rifiuti	3
Art. 4 - Programmazione e pianificazione	4
Art. 5 - Ordinanze contingibili ed urgenti	4
Art. 6 - Partecipazione dell'utenza alla gestione dei rifiuti	4
Art. 7 - Accesso alle informazioni	5
Art. 8 - Obblighi e divieti generali	5
TITOLO 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E DEGLI ASSIMILATI	7
Art. 9 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	7
Art. 10 - Area di espletamento del servizio	7
Art. 11 - Norme relative al conferimento iniziale dei rifiuti da parte degli utenti	7
Art. 12 - Raccolta domiciliare "porta a porta"	7
Art. 13 - Raccolta stradale	8
Art. 14 - Conferimento in centro di raccolta	8
Art. 15 - Autocompostaggio	9
Art. 16 - Apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari	9
Art. 17 - Raccolta differenziata della frazione organica umida	9
Art. 18 - Raccolta differenziata di vetro e metalli	9
Art. 19 - Raccolta differenziata della plastica	9
Art. 20 - Raccolta differenziata della carta	10
Art. 21 - Raccolta differenziata del verde	10
Art. 22 - Raccolta dei rifiuti domestici ingombranti	10
Art. 23 - Raccolte promosse da associazioni di cittadini	10
TITOLO 3 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI	12
Art. 24 - Servizio di spazzamento stradale	12
Art. 25 - Cestini portarifiuti	12
Art. 26 - Conduzione di animali domestici su aree pubbliche	12
Art. 27 - Pulizia di aree pubbliche e divieto di volantinaggio	12
Art. 28 - Pulizia delle aree pubbliche verdi	13
Art. 29 - Pulizia delle aree esterne ad esercizi	13
Art. 30 - Manifestazioni pubbliche	13
Art. 31 - Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario	13
Art. 32 - Commercio ambulante	13
Art. 33 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali	13
Art. 34 - Rifiuti cimiteriali da esumazione, estumulazione e attività manutentive	14
TITOLO 4 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E DI ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI	15
Art. 35 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati	15
Art. 36 - Gestione dei rifiuti urbani pericolosi	15
Art. 37 - Gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici	15
Art. 38 - Utilizzo delle fosse biologiche	15
TITOLO 5 - NORME FINALI	17
Art. 39 - Efficacia del regolamento	17
Art. 40 - Controlli	17

Art. 41 - Sanzioni	17
Art. 42 - Allegati	17
ALLEGATO "A"	18
<i>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14.02.2005, N. 47-14763</i>	18
Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24. Criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	18

TITOLO 1 - DEFINIZIONI, DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 1 - Finalità e oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 198, comma 2, del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii., (di seguito semplicemente Decreto), disciplina i servizi di gestione dei rifiuti entro il perimetro del territorio comunale, come individuato dai suoi confini amministrativi.

2. Il presente regolamento è altresì adottato in conformità all'art. 51 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44, come sostituito dall'art. 25 della L.R. 10.01.2018 n. 1.

3. La modifica di norme di legge aventi efficacia imperativa nella materia disciplinata dal presente regolamento determinerà la disapplicazione delle norme regolamentari che risultassero in loro immediato contrasto.

4. Oltre a perseguire gli obiettivi indicati dall'art. 178 del Decreto, il presente regolamento è adottato al fine di:

- a) ridurre le quantità di rifiuti immessi nell'ambiente ed il loro impatto sull'ecosistema;
- b) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- c) razionalizzare le modalità di espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti, anche sviluppando la collaborazione degli utenti;
- d) promuovere la raccolta differenziata indicando le modalità di conferimento e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- e) promuovere l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;
- f) definire le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- g) coordinare la gestione comunale con quella dell'Autorità d'ambito, ovvero il consorzio obbligatorio di bacino istituito tra i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di area vasta, ai sensi della Legge Regionale 10.01.2018 n. 1, denominato "Consorzio smaltimento rifiuti area biellese" (CO.S.R.A.B.).

5. Il presente regolamento disciplina:

- a) la gestione dei rifiuti urbani (RU) e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (RSA), ai sensi dell'art.198 del Decreto;
- b) l'istituzione e lo svolgimento dei servizi integrativi per la gestione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 198, comma 2 lettera g) del Decreto;
- c) l'istituzione e lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata per alcune tipologie di rifiuti urbani pericolosi (RUP).

Art. 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del Decreto e di cui il detentore abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Per le definizioni di rifiuto, produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, smaltimento, recupero, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo, bonifica, messa in sicurezza, compost da rifiuti, combustibile da rifiuti, ed imballaggio, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 183 del Decreto.

2. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, i rifiuti sono classificati, in relazione all'origine, in urbani e speciali, secondo la tassonomia di cui all'art. 184 del Decreto; in relazione alle loro caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

3. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del Decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

4. Sono rifiuti urbani:

- a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- b) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dalla pulizia ordinaria di pozzetti e caditoie stradali;
- d) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche, o sulle strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti prodotti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b) c) ed e).

5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 184 del Decreto, ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento e dell'organizzazione della loro raccolta, i rifiuti urbani vengono ulteriormente classificati come segue:

- a) rifiuti urbani pericolosi (RUP): rifiuti provenienti da attività domestiche classificati come pericolosi nel Catalogo Europeo dei Rifiuti, quali batterie e pile, medicinali, prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F" (tossici e/o infiammabili) quali vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio, eventuali altri rifiuti aventi caratteristiche di pericolosità, dei quali venga stabilita la necessità/possibilità di smaltimento/recupero in modo differenziato;
- b) frazione organica: materiali ad alto tasso di umidità e di materiale organico, che risultino compostabili. Fanno parte della frazione organica:
 - b1) la frazione umida (scarti di cucina, organici e biodegradabili, piccole quantità di rifiuti verdi o di pura cellulosa, come carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);
 - b2) rifiuti verdi: composti da materiale lignocellulosico e foglie derivante dai lavori di sfalci, potature, operazioni di manutenzione di aree verdi pubbliche o private, parchi e aree cimiteriali);
- c) frazione secca: materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta suddivisi in:
 - c1) recuperabili: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, tra cui:
 - c1.1) carta: frazione recuperabile costituita da carta e cartone;
 - c1.2) plastica: frazione recuperabile costituita da imballaggi e contenitori per liquidi in plastica;
 - c1.3) vetro: frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie, ecc.;
 - c1.4) lattine: frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;
 - c1.5) barattoli: frazione recuperabile costituita da contenitori in acciaio o banda stagnata;
 - c1.6) altre frazioni riciclabili: frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti (anche sulla base dell'evolversi della tecnologia disponibile);
 - c.2) non recuperabili: tutte le frazioni non più passibili di recupero, destinate a smaltimento;
- d) rifiuti esterni: i rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e i rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, torrenti, canali, specchi e corsi d'acqua in genere appartenenti a pubblici demani;
- e) rifiuti ingombranti: beni di consumo durevole, di arredamento e/o di uso comune derivanti dalla loro sostituzione o rinnovo, esclusi quelli di cui all'art. 227 del Decreto;
- f) rifiuti assimilati: (RSA = rifiuti solidi assimilati ovvero rifiuti speciali assimilati agli urbani) rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del presente regolamento. Ferma restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi. I rifiuti assimilati si suddividono nelle stesse categorie di cui ai precedenti punti b) e c) (verde, umido, secco riciclabile e non, ecc.);

- g) rifiuti cimiteriali: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai precedenti punti b1), d) ed f);
- h) rifiuti speciali (che non siano stati dichiarati assimilati ai rifiuti urbani):
 - h1) I rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
 - h2) I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del Decreto;
 - h3) I rifiuti derivanti da attività industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185 comma 1 lettera i) del Decreto;
 - h4) I rifiuti derivanti da attività artigianali;
 - h5) I rifiuti derivanti da attività commerciali;
 - h6) I rifiuti derivanti da attività di servizio;
 - h7) I rifiuti derivanti da attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h8) I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - h9) I macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
 - h10) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - h11) il combustibile derivato da rifiuti;
 - h12) i rifiuti derivati dall'attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Art. 3 - Definizione delle attività connesse alla gestione dei rifiuti

1. Quanto alle attività connesse alla gestione dei rifiuti, il presente regolamento adotta le seguenti definizioni:

- a) conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di produzione e/o di detenzione ai dispositivi ed attrezzature di raccolta (cosiddetto conferimento iniziale) e da questi agli impianti di recupero o smaltimento autorizzati (cosiddetto conferimento finale);
- b) trasporto: operazione di trasferimento dei rifiuti dai contenitori predisposti o approvati dall'ente gestore per la raccolta o dai luoghi di deposito temporaneo fino agli impianti di riciclaggio, recupero o smaltimento definitivo. Tali operazioni ed attività potranno prevedere, qualora necessario, fasi intermedie di stoccaggio.
- c) centri di raccolta: aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (come disciplinati dal D.M. 08.04.2008 e ss.mm.ii.);
- d) raccolta porta a porta: raccolta dei RU, RSA ed altri rifiuti effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati, sia per singoli utenti che per comunità; il Comune può prevedere, per le esigenze della raccolta differenziata, l'utilizzo - da parte degli utenti del servizio - di contenitori di caratteristiche diverse in relazione alla frazione di rifiuto che il contenitore è destinato ad accogliere;
- e) raccolta a contenitori stradali: raccolta dei RU, RSA ed altri rifiuti effettuata tramite contenitori stradali; il Comune può prevedere, per le esigenze della raccolta differenziata, l'utilizzo - da parte degli utenti del servizio - di contenitori stradali di caratteristiche diverse in relazione alla frazione di rifiuto che il contenitore è destinato ad accogliere;
- f) raccolta su chiamata: raccolta di rifiuti urbani ingombranti, sfalci verdi od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con l'ente gestore del servizio;
- g) spazzamento: operazione specificamente rivolta all'asporto dei rifiuti urbani esterni, così come definiti nell'articolo successivo.

Art. 4 - Programmazione e pianificazione

1. Gli strumenti di pianificazione e l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono disciplinati dalla Regione Piemonte (L.R. 1/2018), in attuazione della normativa nazionale di settore e secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti locali.
2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è costituito dal complesso delle attività degli interventi e delle strutture che permettono di ottimizzare in termini di minore impatto ambientale le operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.
3. Le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani inerenti la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa (termovalorizzatori, impianti di trattamento del rifiuto organico, impianti di trattamento della frazione residuale indifferenziata, impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti), ivi comprese le discariche, anche esaurite spettano ad apposita Conferenza d'Ambito Regionale.
4. Le funzioni di organizzazione dei servizi inerenti alla prevenzione della produzione di rifiuti urbani, alla raccolta differenziata, alla raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, alle strutture a servizio della raccolta differenziata, all'avvio a riciclo delle raccolte differenziate (ad esclusione dell'organico) spettano ai Consorzi di Area Vasta.

Art. 5 - Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora si verificano situazioni di eccezionale necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Le ordinanze di cui al comma precedente sono emanate ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del Decreto.

Art. 6 - Partecipazione dell'utenza alla gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario.
2. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti tramite:
 - Il reimpiego e il riciclaggio;
 - Le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
 - L'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.
3. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. In ogni caso il cittadino-utente dovrà avere da parte dell'Amministrazione Comunale, tramite anche gli Uffici competenti, la massima attenzione per superare eventuali difficoltà legate al servizio di raccolta dei rifiuti.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e dell'attiva partecipazione degli utenti dei servizi, secondo le disposizioni del presente regolamento.
5. Ogni cittadino potrà collaborare con gli organi comunali al fine di migliorare la qualità dei servizi, anche segnalando tempestivamente eventuali carenze organizzative.
6. Il Comune elabora e conduce campagne di informazione ed educazione ambientale al fine di promuovere la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo precedente, anche avvalendosi

della collaborazione di associazioni di volontariato, delle ditte appaltatrici dei servizi di gestione dei rifiuti ed in accordo con l'Autorità d'ambito CO.S.R.A.B.

Art. 7 - Accesso alle informazioni

1. Il Comune assicura alla collettività locale il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative in materia ambientale, e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti, nelle forme stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

2. Il Comune fornisce all'Autorità d'ambito CO.S.R.A.B., alla Regione, agli Enti ed alle Autorità con competenze in materia di gestione rifiuti tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle loro attività nel settore.

Art. 8 - Obblighi e divieti generali

1. I produttori dei rifiuti oggetto del presente regolamento sono tenuti a conferirli secondo i tempi e le modalità prescritte.

2. E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato e non autorizzato di rifiuti al suolo, nel suolo, sia sulle aree pubbliche che private.

3. E' vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti riportate nel presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti proposti al controllo.

5. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti e al recupero delle somme anticipate.

6. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.

7. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

8. Il Comune attiva la vigilanza applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa in materia, salvo che il fatto non costituisca reato.

9. Il Comune può emanare ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

10. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio di nettezza urbana.

11. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; il personale addetto al servizio deve risultare in regola con le disposizioni di cui alla L. 05.03.1963 n. 292 e ss.mm.ii. in materia di vaccinazione antitetanica e deve essere informato della possibilità di fruire della vaccinazione antiepatite B.

12. I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti.

13. Le attrezzature oggetto di atti vandalici dovranno essere riparate o sostituite nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I

mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti dovranno avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili. Dovranno inoltre essere a perfetta tenuta stagna, onde evitare la dispersione di percolato.

14. Oltre a quanto stabilito dalla legge e dalle successive disposizioni del presente regolamento, è a chiunque vietato:

- a) procedere ad ogni forma non autorizzata di cernita e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio comunale e/o all'interno dei centri di raccolta;
 - b) affiggere sui contenitori materiali di qualunque natura e dimensione, salvo espressa autorizzazione del Comune o del proprietario del contenitore;
 - c) intralciare o ritardare l'opera degli addetti ai servizi;
 - d) conferire materiali accesi, non completamente spenti o comunque tali da provocare danni;
 - e) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con ogni tipo di rifiuti, liquidi o solidi;
 - f) spostare i contenitori stradali;
 - g) procedere allo smaltimento non autorizzato mediante combustione all'aperto rifiuti di qualsiasi genere;
 - h) procedere allo smaltimento non autorizzato dei rifiuti mediante immissione nella pubblica fognatura;
 - i) conferire rifiuti o frazioni di rifiuto utilizzando contenitori diversi da quelli destinati ad accoglierli;
 - l) abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori, anche se in prossimità degli stessi;
 - m) esporre il rifiuto in luogo diverso da quello stabilito per la raccolta;
 - n) esporre il rifiuto in giorni diversi da quelli previsti nel calendario di raccolta;
 - o) conferire il rifiuto indifferenziato, ovvero non suddiviso nelle varie frazioni;
 - p) conferire nei cestini pubblici (riservati a cartacee e rifiuti minuti), rifiuti urbani domestici ed assimilati;
 - q) effettuare il compostaggio domestico in luoghi non adatti al processo di compostaggio (recanti pregiudizio alle condizioni igienico – sanitarie e di disagio per la popolazione).
15. Il Comune vigila sul rispetto delle prescrizioni di legge e del presente regolamento, applicando le sanzioni amministrative ivi previste, fatta salva l'irrogazione di eventuali sanzioni penali da parte dell'autorità giudiziaria, ove il fatto costituisca reato.

TITOLO 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E DEGLI ASSIMILATI

Art. 9 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. In via transitoria, nelle more dell'approvazione del provvedimento statale di cui all'articolo 195, Il comma, lettera e), del Decreto, come modificato dal D.lgs. 4/2008, il presente regolamento recepisce integralmente il contenuto della Deliberazione della Giunta Regionale 14.02.2005, n. 47-14763 "Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24. Criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani", allegato "A" al presente regolamento.
2. Il Comune svolge attività di monitoraggio e vigilanza al fine di impedire che i rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili agli urbani siano introdotti nel circuito di raccolta degli RU e degli RSA.

Art. 10 - Area di espletamento del servizio

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati viene svolto nell'ambito del territorio comunale entrostante il centro abitato e presso gli insediamenti sparsi compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi raggiungibili e con l'esigenza di salvaguardare l'economicità della gestione.

Art. 11 - Norme relative al conferimento iniziale dei rifiuti da parte degli utenti

1. L'utente detiene i rifiuti all'interno dei locali in cui questi si formano, osservando ogni cautela al fine di assicurare un corretto conferimento iniziale.
2. Il conferimento iniziale dei rifiuti deve avvenire esclusivamente secondo i tempi e le modalità previste dal Comune, utilizzando i sistemi e gli appositi contenitori predisposti e/o approvati da quest'ultimo.
3. I rifiuti, devono essere adeguatamente ridotti di volume, e devono essere conferiti in flussi distinti in relazione agli appositi servizi di raccolta differenziata istituiti nel territorio comunale.

Art. 12 - Raccolta domiciliare "porta a porta"

1. La modalità di raccolta delle principali frazioni differenziate di rifiuti urbani è quella di tipo domiciliare "porta a porta"; il servizio avviene al piano strada (salvo casi particolari autorizzati).
2. In attesa del conferimento iniziale, i contenitori devono essere posizionati - di norma - all'interno dei locali o della proprietà in cui il rifiuto si forma - in modo non pregiudizievole per il decoro urbano, per l'igiene pubblica, per la pubblica incolumità e per la normale circolazione di persone o mezzi.
3. La ditta incaricata del servizio provvede allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali.
4. Per il proprietario singolo o l'amministratore condominiale laddove nominato, o i condomini in solido fra loro, sussiste l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori in dotazione all'interno degli stabili, negli spazi ritenuti tecnicamente idonei da parte del Comune.
5. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, per il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, sussiste l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

6. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio sarà possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso degli incaricati del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte della ditta incaricata del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.
7. Il servizio verrà eseguito secondo le disposizioni, giorni e orari stabiliti zona per zona dall'Amministrazione Comunale.
8. Sia gli orari, che i giorni e le frequenze di raccolta sono modificabili secondo necessità, previa disposizione dell'Amministrazione Comunale. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in modo comunque da non causare problemi agli utenti, in accordo tra la Ditta Appaltatrice e gli Uffici Comunali. Lo spostamento del giorno di raccolta verrà comunicato con volantini, manifesti, etc. agli utenti interessati, salvo che agli utenti non sia già stato distribuito un calendario delle raccolte.
9. Gli utenti sono tenuti a provvedere a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento.
10. Nel caso l'Affidatario del servizio di raccolta rilevi il mancato rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti dal parte dell'Utenza dovrà segnalarlo agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti sanzionatori.
11. La pulizia dei contenitori per la raccolta porta a porta e i luoghi sui quali i contenitori stessi verranno posizionati sarà a cura degli utilizzatori.
12. I contenitori non dovranno costituire alcun pericolo per la pubblica incolumità, né risultare sgradevoli alla vista o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti.
13. Il Comune potrà variare le modalità di raccolta qualora ciò si renda necessario al fine di migliorare la qualità del servizio, ridurre i costi del suo espletamento e/o quando lo impongano specifiche norme di legge, anche in relazione a singole utenze.

Art. 13 - Raccolta stradale

1. In accordo con il Consorzio di Area Vasta, per alcune specifiche frazioni di raccolta differenziata (ad es. farmaci scaduti, abiti usati, olii alimentari, pile), il servizio verrà effettuato attraverso contenitori stradali di prossimità, posizionati su suolo pubblico.
2. Le operazioni di svuotamento dei contenitori stradali devono essere svolte in maniera tale da garantire il rispetto delle norme igieniche e sanitarie, evitando ogni possibile nocumento per la salute pubblica.
3. I contenitori stradali devono essere periodicamente sottoposti a lavaggio e a disinfezione, per assicurare il rispetto delle norme di igiene e profilassi, e sostituiti una volta divenuti inservibili e/o obsoleti.

Art. 14 - Conferimento in centro di raccolta

1. I centri di raccolta sono definiti dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del Decreto come aree presidiate ed allestite per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee, conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.
2. La disciplina dei centri di raccolta è stata emanata dal Ministero dell'Ambiente con D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.
3. L'attivazione e la regolamentazione di ciascun centro di raccolta è demandata all'Autorità d'ambito, che ne pianifica la dislocazione a livello di ambito territoriale ottimale.
4. L'elenco delle tipologie di rifiuti conferibili presso ciascun centro di raccolta consortile è definita dal Consorzio di Area Vasta.

Art. 15 - Autocompostaggio

1. L'autocompostaggio è definito dalla normativa nazionale come il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto quale ammendante organico (compost).
2. La pianificazione regionale di gestione dei rifiuti urbani individua l'autocompostaggio quale strategia di riduzione della produzione di rifiuti e ne inserisce la promozione tra le azioni prioritarie attraverso appositi strumenti, tra cui disposizioni a favore dei Comuni affinché ne incentivino la diffusione.
3. A tal fine il Comune di Lessona, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 19.12.2017, ha istituito il proprio Albo Comunale Compostatori, approvando apposito Regolamento, cui si rinvia integralmente per gli aspetti attuativi.

Art. 16 - Apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari

1. Lo smaltimento dei rifiuti alimentari attraverso la rete fognaria con l'impiego di apparecchi dissipatori di rifiuti o bio-trituratori è ammesso alle condizioni di cui all'art. 107 del Decreto *"Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio."*

Art. 17 - Raccolta differenziata della frazione organica umida

1. L'utente, nel caso non aderisca all'Albo Comunale Compostatori, ha l'obbligo di conferire il rifiuto organico umido, privo di impurità non compostabili, secondo il sistema domiciliare "porta a porta".
2. La raccolta è effettuata con l'utilizzo di contenitori condominiali, o mediante assegnazione di un contenitore per nucleo familiare per edifici con un numero di utenze domestiche di norma non superiore a sei.
3. Il materiale deve essere conferito dall'utenza domestica in sacchetti compostabili.
4. La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche è generalmente bisettimanale, a giorni fissi; è facoltà dell'Amministrazione Comunale variare la frequenza di raccolta sulla base di esigenze gestionali, o al verificarsi di inconvenienti di natura igienico-sanitaria.
5. Devono essere previsti almeno 4 lavaggi annui e relativa disinfezione dei contenitori utilizzati per la frazione organica.

Art. 18 - Raccolta differenziata di vetro e metalli

1. La raccolta differenziata del vetro avviene congiuntamente alla raccolta di lattine e barattoli in alluminio ed in banda stagnata.
2. La raccolta è effettuata mediante modalità domiciliare "porta a porta", con l'utilizzo di contenitori condominiali, o mediante assegnazione di un contenitore per nucleo familiare per edifici con un numero di utenze domestiche di norma non superiore a sei.
3. Gli imballaggi in vetro, alluminio o banda stagnata non devono essere contaminati da consistenti residui di alimenti e andranno accuratamente svuotati prima del conferimento.
4. E' vietato conferire cristalli, lampadine, specchi, monitor tv e pc.
5. Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei contenitori.

Art. 19 - Raccolta differenziata della plastica

1. La raccolta differenziata della plastica viene effettuata mediante modalità domiciliare "porta a porta", utilizzando gli appositi sacchi forniti alle singole utenze, o con contenitori condominiali da collocare in area privata.

2. Gli utenti hanno l'obbligo di esporre i sacchi accuratamente chiusi ed i contenitori condominiali nei punti di raccolta, nei giorni predefiniti.
3. Gli imballaggi in plastica andranno svuotati prima del conferimento e non dovranno essere contaminati da consistenti residui di alimenti.
4. Devono essere previsti almeno 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei contenitori condominiali.

Art. 20 - Raccolta differenziata della carta

1. La raccolta differenziata della carta riciclabile (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, contenitori tipo "tetrapak" ecc., escludendo carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, carte vetrate o molto sporche e unte) viene effettuata mediante modalità domiciliare "porta a porta", con l'utilizzo di contenitori condominiali, o mediante assegnazione di un contenitore per nucleo familiare per edifici con un numero di utenze domestiche di norma non superiore a sei.

Art. 21 - Raccolta differenziata del verde

1. I residui vegetali derivanti dallo sfalcio e dalla potatura di giardini, orti ed aree verdi in genere devono essere conferiti:
 - a) tramite il servizio su prenotazione telefonica di raccolta domiciliare "porta a porta", utilizzando gli appositi sacchi forniti dal Comune;
 - b) presso i centri di raccolta consortili.
2. Per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti, avuto riguardo delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.

Art. 22 - Raccolta dei rifiuti domestici ingombranti

1. I rifiuti domestici ingombranti (beni di consumo "durevoli" (elettrodomestici, mobili, componenti di arredamento ecc.) devono essere conferiti:
 - a) tramite il servizio su prenotazione telefonica di raccolta domiciliare "porta a porta";
 - b) presso i centri di raccolta consortili;
 - c) presso rivenditore autorizzato di beni simili (es. frigoriferi, televisori ..) che provvederà al corretto trattamento.
2. Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti è attivato esclusivamente per le utenze domestiche, ed è effettuabile per un massimo di 3 pezzi ed una volumetria complessiva non superiore a 1 metro cubo per singola chiamata.
L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione né rappresentare ostacolo alla sosta dei veicoli o pericolo per i pedoni.
Non è ammesso l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di cassonetti stradali (dove questi sono presenti) senza aver fissato preventivamente l'appuntamento di raccolta.

Art. 23 - Raccolte promosse da associazioni di cittadini

1. Le associazioni di cittadini, costituite per il conseguimento di scopi ambientali e/o caritatevoli ed operanti senza fini di lucro, possono svolgere attività di raccolta differenziata concorrendo agli obiettivi di recupero perseguiti dal Comune.
2. Tali raccolte possono avere ad oggetto una o più tipologie merceologiche presenti nella frazione secca riciclabile di RU ed RSA, compresi il vestiario e le scarpe, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ed osservando le consuetudini di decoro cittadino.
3. I rapporti con le associazioni in parola sono regolati da apposita convenzione.

4. Le associazioni devono utilizzare mezzi ed attrezzature idonei a svolgere dignitosamente il servizio, garantendo l'effettivo recupero delle frazioni merceologiche oggetto di raccolta.
5. Oltre agli adempimenti di legge, le associazioni in parola sono tenute a presentare un rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiali raccolti ed effettivamente avviati alle diverse forme di recupero, documentando il corretto smaltimento delle frazioni non recuperate.

TITOLO 3 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Art. 24 - Servizio di spazzamento stradale

1. Per il servizio di spazzamento stradale l'Amministrazione Comunale individua la soluzione operativa più opportuna e conveniente tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri.
2. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale provvede ad adottare le misure necessarie per evitare la mescolanza in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.
3. L'Amministrazione Comunale può attivare divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento meccanico.

Art. 25 - Cestini portarifiuti

1. I cestini portarifiuti presenti nelle aree urbane del territorio sono riservati al conferimento di cartacee e rifiuti minuti.
2. È vietato conferire nei cestini portarifiuti o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici, assimilati, ingombranti.
3. I venditori ambulanti, i gestori di pubblici esercizi, gli organizzatori di manifestazioni pubbliche saranno tenuti, tramite la predisposizione di propri adatti contenitori, a collaborare nella raccolta dei rifiuti in occasione di eventi che provochino un alto afflusso di clienti.

Art. 26 - Conduzione di animali domestici su aree pubbliche

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani, ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni,.
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono assicurare la rimozione delle deiezioni dal suolo pubblico, anche erboso o piantumato, conferendole nei cestini portarifiuti o, qualora installati, in appositi contenitori dedicati.

Art. 27 - Pulizia di aree pubbliche e divieto di volantinaggio

1. Chiunque effettui attività che comportino la produzione di rifiuti sul suolo pubblico o aperto all'uso pubblico dovrà provvedere al loro sgombero e alla pulizia dell'area interessata.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma, il Comune provvederà allo sgombero e alla pulizia, addebitandone i costi ai responsabili, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.
3. Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche, è vietato introdurre rifiuti solidi o liquidi in pozzetti grigliati e caditoie stradali.
4. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività.
5. Sono vietate sia la distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, pieghevoli o simili) mediante apposizione su veicoli in sosta, sia l'affissione di mezzi pubblicitari (volantini, manifesti o simili) all'esterno di fabbricati ad eccezione degli spazi specificamente destinati a tale scopo.
6. Per operazioni di volantinaggio non autorizzato saranno perseguibili sia il Legale Rappresentante della ditta pubblicizzata, sia il Committente se diverso dalla ditta pubblicizzata, sia il Distributore.

Art. 28 - Pulizia delle aree pubbliche verdi

1. Il Comune provvederà alla pulizia delle aree pubbliche verdi e dei loro accessori e pertinenze, curando in particolare l'eliminazione degli insetti dannosi e degli altri animali potenziali portatori di malattie ed infezioni.
2. Dalle vie, strade, piazze e suolo pubblico in genere saranno spazzati e raccolti il fogliame e le ramaglie che saranno poi conferiti agli impianti di smaltimento o di recupero.

Art. 29 - Pulizia delle aree esterne ad esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, dovranno provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate e attigue, installando adeguati contenitori di raccolta rifiuti da mettere a disposizione dei propri clienti, (es. in caso di somministrazione di alimenti). I rifiuti così raccolti dovranno essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni non riciclabili.

Art. 30 - Manifestazioni pubbliche

1. Gli Enti pubblici, i partiti, i sindacati, le associazioni e chiunque intenda organizzare e svolgere feste, convegni, sagre, manifestazioni culturali, religiose e sportive sul suolo pubblico o aperto all'uso pubblico, anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al Comune il calendario delle iniziative indicando l'area che sarà effettivamente occupata.
2. Gli organizzatori delle iniziative dovranno provvedere, direttamente o tramite apposita convenzione con l'ente gestore del servizio, alla pulizia dell'area, mediante asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti ed abbandonati dai frequentatori.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Comune, in quanto eccedenti i costi dell'ordinaria pulizia della medesima area, saranno imputati agli organizzatori dell'iniziativa.

Art. 31 - Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario

1. Le aree adibite a spettacoli di tipo saltuario, come luna park e spettacoli itineranti in genere, dovranno essere mantenute pulite durante tutta la durata degli spettacoli e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di concessione in uso dell'area dovranno contenere una clausola che specifichi le modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane degli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.
3. Il Comune provvederà a dotare, per il periodo necessario, le aree di cui al primo comma di appositi cassonetti dedicati e di cestini portarifiuti.
4. Ogni onere aggiuntivo legato al potenziamento dell'ordinario servizio di spazzamento sarà posto a carico dei gestori delle attività in questione.

Art. 32 - Commercio ambulante

1. Gli esercenti attività di vendita di merci al dettaglio effettuata su area pubblica dovranno mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività conferendoli, per frazioni differenziate, in appositi contenitori messi a disposizione e gestiti dal servizio di raccolta e seguendo le prescrizioni impartite dal Comune.
2. Al termine dell'orario di lavoro, ogni posteggio dovrà risultare perfettamente sgombro da rifiuti e pulito.

Art. 33 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, dovrà provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

2. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di una trattrice agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno o di un veicolo che perda l'olio motore).

3. In caso di inosservanza la pulizia verrà effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 34 - Rifiuti cimiteriali da esumazione, estumulazione e attività manutentive

1. I rifiuti cimiteriali, classificati come rifiuti urbani dall'art. 184 comma 2 lettera f), del Decreto, sono definiti e normati dal d.P.R. 15.7.2003 n. 254, come segue:

a) rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);

b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
- altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni:

- dovranno essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni»;
- potranno essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili;
- dovranno essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati.

3. Gli inerti derivanti da altre attività cimiteriali potranno essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale o avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

4. La gestione dei rifiuti cimiteriali dovrà favorire il recupero dei resti metallici che, in caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione, devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

5. Le attività di gestione di tali rifiuti saranno eseguite da personale dell'Ente appositamente formato o tramite ditte appositamente incaricate.

6. Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti si dovrà prestare rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, a tutela degli addetti.

TITOLO 4 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E DI ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Art. 35 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ed in particolare di rifiuti speciali pericolosi, dovranno tenere distinti i flussi di tali rifiuti da quelli urbani, e provvedere ad un loro adeguato smaltimento, in osservanza alla normativa vigente.
2. E' vietato il conferimento dei rifiuti in questione al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti.
3. Il Comune opererà una specifica attività di monitoraggio tesa a verificare il rispetto degli obblighi in parola.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale istituisca il servizio integrativo di conferimento di alcune tipologie di rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 198 del Decreto, il produttore potrà affidare i medesimi allo stesso previa stipula di apposita convenzione.

Art. 36 - Gestione dei rifiuti urbani pericolosi

1. Il Comune, in accordo con il Consorzio di Area Vasta, può istituire il servizio di raccolta differenziata per alcune tipologie di rifiuti urbani pericolosi.
2. In particolare, il Comune ha attivato la raccolta differenziata, secondo la modalità stradale con contenitori dedicati, delle seguenti frazioni di rifiuto proveniente da insediamenti di tipo domestico:
 - pile ed accumulatori;
 - prodotti farmaceutici inutilizzabili, scaduti o avariati;
 - oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti.
3. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il Consorzio di Area Vasta, si riserva di attivare servizi di raccolta differenziata di ulteriori frazioni riciclabili e/o riutilizzabili o di rifiuti che provochino particolari impatti ambientali.

Art. 37 - Gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici

1. I beni durevoli obsoleti di cui all'art. 227 comma 1 lettera a) del Decreto (rifiuti elettrici ed elettronici) sono conferiti dall'utente:
 - a) presso i centri di raccolta;
 - b) al servizio di raccolta su chiamata.
2. Il conferimento dei rifiuti di cui al presente articolo potrà essere soggetto al pagamento di una tariffa di avvio al recupero.

Art. 38 - Utilizzo delle fosse biologiche

1. Fatto salvo quanto stabilito dal Regolamento Comunale di Igiene, le fosse biologiche potranno essere utilizzate esclusivamente allo scopo per le quali sono destinate.
2. E' pertanto proibito gettare nelle stesse materiali diversi dai liquami provenienti dai servizi igienici, quali ad esempio oggetti e materiali solidi estranei, o sostanze liquide di qualsiasi altra natura, (ad eccezione di quelle normalmente utilizzate per la esclusiva pulizia dei servizi igienici stessi).
3. Per favorire i meccanismi di depurazione che avvengono nelle fosse biologiche, le stesse dovranno essere vuotate il meno frequentemente possibile ed esclusivamente qualora se ne presenti la necessità.
4. Le operazioni di raccolta e trasporto dovranno essere effettuate esclusivamente da ditte e imprese regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
5. Gli automezzi e le attrezzature per la raccolta e il trasporto dei liquami dovranno essere adibiti esclusivamente a questo servizio, e dotati di accorgimenti tali da evitare ogni dispersione dei liquami e la fuoriuscita di esalazioni moleste, sia nella fase di raccolta che nella successiva fase di trasporto. Gli stessi dovranno essere tenuti in perfetto stato di

manutenzione, e dotati di tutti gli accorgimenti atti a ridurre al minimo i rumori molesti durante l'esecuzione del servizio, in particolare durante il funzionamento delle pompe.

6. E' assolutamente proibito eseguire le operazioni di svuotamento della fossa biologica in maniera autonoma, con l'impiego di pompe o altri mezzi, sversando i liquami nei terreni circostanti o nei canali di scolo delle acque piovane.

7. Ad eccezione del periodo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di prelievo, è severamente proibita, in tutto il territorio comunale, la sosta nella pubblica via degli automezzi adibiti alla raccolta e trasporto dei liquami.

8. Terminata la vuotatura si dovrà poi procedere ad un accurato lavaggio e disinfezione del suolo circostante la fossa stessa e in corrispondenza del percorso della tubazione.

9. La fossa biologica dovrà poi essere riempita con acqua e le lapidi richiuse.

10. I liquami prelevati dovranno essere immediatamente trasportati, per il conferimento, agli appositi impianti; è assolutamente proibito, nel territorio comunale, qualsiasi forma di stoccaggio provvisorio dei liquami prelevati.

TITOLO 5 - NORME FINALI

Art. 39 - Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione, previa omologazione da parte dell'A.S.L. territorialmente competente.
2. Con l'entrata in vigore vengono contestualmente abrogate le disposizioni presenti nei Regolamenti Comunali in contrasto con il presente.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dagli altri Regolamenti Comunali e, nella sfera delle rispettive competenze, dalla Conferenza d'Ambito Regionale e dal Consorzio di Area Vasta.

Art. 40 - Controlli

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento, delle leggi in materia di rifiuti o che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente provvedono in via generale, gli agenti di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, altri funzionari comunali o il personale specializzato individuato del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, i funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale e della Provincia e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, personale di altri enti preposti alla vigilanza.
2. I soggetti indicati al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.
4. La vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato degli stessi applicando le sanzioni amministrative previste, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.
5. In caso di accertata inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.

Art. 41 - Sanzioni

1. Ai sensi del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato o non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 con le procedure di cui alla L. 24.11.1981 n. 689. I proventi delle suddette sanzioni amministrative sono introitati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 42 - Allegati

1. E' parte integrante del presente regolamento il seguente allegato:
All. A: Lista esemplificativa dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

ALLEGATO "A"

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14.02.2005, N. 47-14763

Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24. Criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

(B.U. n. 8 del 24 febbraio 2005)

Il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 prevede, all'art. 18, comma 2, let. d), che lo Stato determini i criteri qualitativi e quantitativi, per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e all'art. 21, comma 2, lett. g), che le Amministrazioni comunali disciplinino la gestione dei rifiuti urbani tramite appositi regolamenti, redatti, per quanto concerne l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, in base ai criteri fissati dallo Stato.

La Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti", attribuisce alla Giunta Regionale la facoltà di regolamentare, mediante l'adozione di procedure, direttive ed indirizzi anche ad integrazione di quelle emanate dallo Stato, le attività di gestione dei rifiuti ed in particolare prevede, all'art. 2, comma 1, let. v), la predisposizione dei criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, in attesa dell'emanazione degli stessi criteri, da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), del succitato Decreto Legislativo.

In attuazione della Legge Regionale 24/2002 e per ottimizzare le azioni di programmazione dei sistemi integrati di gestione dei rifiuti, fornendo alle Amministrazioni comunali ed ai loro Consorzi di Bacino, criteri di assimilazione uniformi per l'intero territorio regionale, sono stati predisposti i criteri regionali di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, contenuti in allegato alla presente Deliberazione.

Al fine di permettere l'adeguamento dei regolamenti di gestione dei rifiuti urbani dei Comuni e dei loro Consorzi di Bacino, ai criteri di assimilazione regionali, si ritiene necessario prevedere un periodo transitorio di dodici mesi.

Sentite le Amministrazioni provinciali e le Associazioni di categoria piemontesi;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, nella seduta del 19 gennaio 2005;

Visto l'accordo quadro ANCI - CONAI, relativo agli imballaggi usati ed ai rifiuti da imballaggio;

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

per le considerazioni espresse in premessa

a) di approvare, in attesa dell'emanazione dei criteri statali, i criteri regionali di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi, ai rifiuti urbani, di cui all'allegato alla presente Deliberazione e costituente parte integrante della medesima.

b) di stabilire che le Amministrazioni comunali e i loro Consorzi di Bacino applichino i criteri di assimilazione, di cui alla lettera a), entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, utilizzando tale periodo per adeguare i rispettivi regolamenti comunali e consortili, le modalità di erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti non domestici e per adottare ogni altra iniziativa necessaria ai fini dell'applicazione dei succitati criteri di assimilazione.

(omissis)

Allegato

CRITERI REGIONALI DI ASSIMILAZIONE, PER QUALITÀ E QUANTITÀ, DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

CRITERI GENERALI

I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- 1. i rifiuti speciali non pericolosi siano compresi nell'elenco di cui ai criteri qualitativi, del presente Allegato;*
- 2. i rifiuti speciali non pericolosi siano individuati, per qualità e quantità, dai regolamenti consortili e comunali di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art.21, comma 2, del D.Lgs 22/97, sulla base dei criteri di assimilazione indicati nel presente Allegato;*
- 3. i rifiuti speciali non pericolosi, abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani;*
- 4. i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, siano conferiti nel rispetto dei limiti indicati nei criteri quantitativi, di cui al presente Allegato;*

5. la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'elenco dei criteri qualitativi, sia assicurata dalle Amministrazioni comunali e dai loro Consorzi di Bacino, tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;
6. i rifiuti speciali non pericolosi, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate ed indifferenziate, siano destinati alle operazioni di smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente indicati nel presente Allegato;
7. i rifiuti speciali non pericolosi, siano compatibili, sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale e sul territorio del Consorzio di Bacino di appartenenza, sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;
8. i principi di efficacia, efficienza ed economicità, di cui all'art.21, comma 2, del D.Lgs 22/97, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, siano rispettati dai Comuni e dai loro Consorzi di Bacino, previa verifica della sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, sul territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità contenute nel presente Allegato, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, ad un costo equo e concorrenziale, a livello di mercato.

CRITERI QUALITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, fermo restando il rispetto dei criteri generali e dei CRITERI QUANTITATIVI, di cui al presente Allegato:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 15 01 07 imballaggi in vetro
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile
- 15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.
- 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
- 16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
- 16 01 03 pneumatici fuori uso
- 16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto.
- 16 01 17 metalli ferrosi
- 16 01 18 metalli non ferrosi
- 16 01 19 plastica
- 16 01 20 vetro
- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti
- 16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- 16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.
- 16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
- 16 06 batterie ed accumulatori
- 16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio.
- 16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.
- 17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
- 17 02 legno, vetro e plastica
- 17 02 01 legno
- 17 02 02 vetro
- 17 02 03 plastica
- 17 04 metalli (incluse le loro leghe)
- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
- 17 04 02 alluminio
- 17 04 03 piombo
- 17 04 04 zinco
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 17 04 06 stagno
- 17 04 07 metalli misti 3
- 18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)
- 18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
- 18 01 01 oggetti da taglio, inutilizzati.
- 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.
- 18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose
- 18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
- 18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati.
- 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.
- 18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.
- 20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.
20 01 39 plastica
20 01 40 metallo
20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
20 03 altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
20 03 02 rifiuti dei mercati
20 03 03 residui della pulizia stradale
20 03 07 rifiuti ingombranti
20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti"

CRITERI QUANTITATIVI

Fermo restando il rispetto dei criteri generali, i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco relativo ai criteri qualitativi, possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che:

a) i Comuni ed i loro Consorzi di Bacino, quantifichino i rifiuti assimilati, in base alle produzioni specifiche per ogni categoria di attività, desunte da rilevamenti puntuali o campagne di monitoraggio, ovvero sulla base delle quantità indicate nella tabella relativa alla produzione delle utenze non domestiche, di cui all'Al.1, del D.P.R. 158/99;

b) le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati di cui alla lettera a), destinate alle operazioni di smaltimento, non superino i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate.

1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto

fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;

2 Sale teatrali e cinematografiche

fino ad un max di 2 kg/mq all'anno;

3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta

fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;

4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi

fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;

5 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini

fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;

6 Esposizioni, Autosaloni

fino ad un max di 2 kg/mq all'anno;

7 Alberghi con ristorante

fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;

8 Alberghi senza ristorante

fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;

9 Case di cura e di riposo

fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;

10 Ospedali

fino ad un max di 9 kg/mq all'anno;

11 Uffici, Agenzie, Studi professionali

fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;

12 Banche ed Istituti di credito

fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli

fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;

14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze

fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato

fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;

16 Banchi di mercato di beni durevoli

fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;

17 Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista

fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;

18 Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista

fino ad un max di 5 kg/mq all'anno;

19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto

fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;

20 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)

fino ad un max di 10 kg/mq all'anno;

21 Attività artigianali di produzione beni specifici

fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;

22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie

fino ad un max di 33 kg/mq all'anno;

23 Mense, Birrerie, Amburgherie

fino ad un max di 25 kg/mq all'anno;

24 Bar, Caffè, Pasticcerie

fino ad un max di 26 kg/mq all'anno;

25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari

fino ad un max di 15 kg/mq all'anno;

26 Plurilicenze alimentari e/o miste

fino ad un max di 13 kg/mq all'anno;

27 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio

fino ad un max di 35 kg/mq all'anno;

28 Ipermercati di generi misti

fino ad un max di 14 kg/mq all'anno;

29 Banchi di mercato di generi alimentari

fino ad un max di 38 kg/mq all'anno;

30 Discoteche, Night club

fino ad un max di 7 kg/mq all'anno

31 Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali)

fino ad un max di 20 kg/mq all'anno

I limiti quantitativi massimi delle frazioni di rifiuti assimilati destinate allo smaltimento, desunti dalla comparazione dei dati riscontrati in merito sul territorio piemontese e dalle risultanze relative a ricerche e studi di settore, potranno essere oggetto di modifiche regionali, a seguito di specifiche indagini territoriali.

I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali. Le categorie di attività artigianali, commerciali e di servizio, possono essere eventualmente integrate con l'aggiunta di ulteriori sottocategorie, al fine di soddisfare le specificità presenti sui vari territori comunali e consortili, a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili con quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione quali. quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.

I Consorzi di Bacino, ai sensi delle competenze loro attribuite dalla L.R.24/02, organizzano campagne di monitoraggio e di verifica, anche eventualmente adottando un sistema a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati, prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

Le risultanze delle suddette operazioni di monitoraggio sono trasmesse alle Amministrazioni comunali interessate ed al Settore Programmazione Gestione Rifiuti della Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale.

Il mancato rispetto dei Criteri Qualitativi ed il superamento dei limiti individuati nei Criteri Quantitativi, di cui al presente Allegato, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina l'applicazione di sanzioni amministrative, il cui ammontare è definito dalle Amministrazioni comunali e dai loro Consorzi di Bacino, nei rispettivi regolamenti di gestione rifiuti urbani.

Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico, per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della T.A.R.S.U. o della Tariffa, deve essere ridotto, rispettivamente ai sensi del D.Lgs 507/93 e del D.Lgs 22/97, in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.